

Dichiarazione



Dichiarazione 1/2025 sulla garanzia dell'età

Adottata l'11 febbraio 2025¹

Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato la seguente dichiarazione:

1. CONTESTO E FINALITÀ DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE

1. Il quadro normativo europeo richiede una maggiore protezione dei minori nell'ambiente digitale. Ad esempio la Direttiva sui servizi di media audiovisivi², che gli Stati membri hanno recepito nei rispettivi ordinamenti nazionali, sottolinea la possibilità di attuare misure di verifica dell'età (articoli 6 bis e 28 ter), il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) introduce prescrizioni relative all'età minima per consentire il trattamento dei dati personali nel contesto dei servizi della società dell'informazione (articolo 8), il Regolamento sui servizi digitali³ fa riferimento alla verifica dell'età come misura di attenuazione dei rischi (articolo 35, paragrafo 1) e alcuni Stati membri hanno introdotto nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni relative all'età minima per il compimento di atti giuridici, l'esercizio di determinati diritti o l'accesso a taluni beni e servizi.
2. Inoltre diverse iniziative nazionali ed europee, come la strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+), individuano nella garanzia dell'età una soluzione per migliorare il benessere dei minori online attraverso un ambiente digitale sicuro e adeguato all'età, in linea con i diritti e i principi digitali europei⁴.

¹ Il 24 febbraio 2025 sono state apportate correzioni di poco rilievo alla formattazione del presente documento. Il 1º aprile 2025 sono state apportate lievi modifiche al punto 16 e al punto 22, lettera b).

² Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj>.

³ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>.

⁴ *Better Internet for Kids, Guide to age assurance*, <https://better-internet-for-kids.europa.eu/en/age-assurance-guide-oldest>.

3. Sulla base della definizione fornita nella relazione di ricerca *Mapping age assurance typologies and requirements*⁵, il presente documento utilizzerà l'espressione "garanzia dell'età" come termine generico relativo ai metodi utilizzati per determinare l'età o la fascia di età di un individuo con diversi livelli di affidabilità o certezza. La stessa relazione menziona tre categorie principali di garanzia dell'età: stima dell'età, verifica dell'età e autodichiarazione.
4. La garanzia dell'età comporta rischi specifici per la protezione dei dati, con un potenziale impatto negativo non solo sul diritto delle persone fisiche alla protezione dei propri dati personali, ma anche su altri diritti e libertà⁶ quali il diritto di non discriminazione, il diritto all'integrità della persona, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla libera espressione e all'informazione.
5. Riconoscendo l'importanza di un approccio coerente a livello dell'UE in materia di garanzia dell'età, il CEPD intende fornire orientamenti specifici e principi di alto livello derivanti dal RGPD che dovrebbero essere presi in considerazione nel momento in cui dati personali sono trattati nell'ambito della garanzia dell'età.
6. I principi proposti mirano a conciliare la protezione dei minori e la protezione dei dati personali in materia di garanzia dell'età.
7. È stato ritenuto prioritario prendere in considerazione le prescrizioni relative ai principi fondamentali di cui all'articolo 5 del RGPD (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, riservatezza, integrità e responsabilizzazione) e garantire che tali principi di protezione dei dati siano attuati correttamente e rimangano saldi nel tempo, come stabilito all'articolo 25 del RGPD "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita" e all'articolo 32 del RGPD "Sicurezza del trattamento".
8. La presente dichiarazione è incentrata sui principi validi per diversi casi d'uso online, ad esempio quando per legge o altre disposizioni un'età minima è prevista per l'acquisto di prodotti, l'utilizzo di servizi che possono recare danno ai minori o il compimento di atti di natura giuridica e laddove sussista l'obbligo di tutela dei minori (ad esempio, per garantire che i servizi siano progettati od offerti tenendo conto dell'età).
9. Il CEPD può altresì prendere in considerazione la possibilità di emettere, ove pertinente e in altri documenti, ulteriori orientamenti su casi d'uso specifici.

⁵ Raiz Shaffique, M., & van der Hof, S. (2024), *Mapping age assurance typologies and requirements*. Relazione di ricerca nell'ambito del progetto "Better Internet for Kids (BIK)" coordinato da European Schoolnet (EUN) e commissionato dalla Commissione europea.

⁶ Sul potenziale impatto della garanzia dell'età sui diritti e sulle libertà, cfr. ad esempio: *Roadmap for age verification* (Australian eSafety Commissioner, 2023) <https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2023-08/Age-verification-background-report.pdf?v=1731644498261>, *A safe internet by default for children and the role of age verification* (AEPD, 2024) <https://www.aepd.es/guides/technical-note-safe-internet-by-default-for-children.pdf> o *Trustworthy Age Assurance?*, uno studio commissionato dal cluster Verdi/ALE sull'economia verde e sociale al Parlamento europeo (2024) <https://www.greens-efa.eu/it/article/document/trustworthy-age-assurance>.

2. PRINCIPI PER LA PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI GARANZIA DELL'ETÀ CONFORME AL RGD

2.1 Pieno ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà

La garanzia dell'età deve rispettare l'insieme dei diritti⁷ e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e l'interesse superiore del minore dovrebbe essere considerato preminente da tutte le parti coinvolte nel processo.

10. Nell'attuare le misure di garanzia dell'età, i prestatori di servizi dovrebbero assicurare di tenere conto dell'impatto non solo sul diritto alla protezione dei dati personali, ma anche su tutti i diritti fondamentali delle persone fisiche.
11. Nel caso specifico dei minori, l'interesse superiore del minore⁸ dovrebbe essere considerato preminente da tutte le parti coinvolte nella garanzia dell'età. È importante rilevare come non esistano gerarchie nel considerare l'interesse superiore del minore e che occorrerebbe tenere conto di tutti i diritti del minore⁹, incluso il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla protezione dalla violenza e da tutte le altre forme di sfruttamento, il diritto di accedere alle informazioni da una varietà di fonti e il diritto a che le sue opinioni siano debitamente prese in considerazione.

2.2 Valutazione basata sul rischio della proporzionalità della garanzia dell'età

La garanzia dell'età dovrebbe sempre essere attuata in modo proporzionato, sulla base del rischio e compatibilmente con i diritti e le libertà delle persone fisiche.

12. I prestatori di servizi dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio nella progettazione e gestione dei loro servizi. Sarebbe opportuno dimostrare la necessità e la proporzionalità dell'utilizzo di misure di sicurezza quali la garanzia dell'età, tenendo conto dei rischi associati. La necessità potrebbe essere dimostrata effettuando una valutazione¹⁰ per individuare e valutare i rischi che un determinato servizio comporta per i minori¹¹, quali l'esposizione a interazioni o contenuti dannosi. Nell'ambito di tale valutazione, i prestatori di servizi possono inoltre prendere in considerazione i diritti dei minori, le opportunità offerte dall'ambiente digitale, le opinioni dei minori e l'evoluzione delle loro capacità al fine di garantire una partecipazione adeguata all'età¹².

⁷ In particolare, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

⁸ Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha chiarito che il principio dell'interesse superiore mira a garantire il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione e lo sviluppo olistico del minore". *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)*, https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf.

⁹ *General Comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment*, OHCHR, marzo 2021.

¹⁰ Ad esempio, una valutazione d'impatto sui diritti dei minori, che può essere o meno parte di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

¹¹ Esperti nel settore dei diritti dei minori hanno evidenziato i vantaggi derivanti dall'utilizzo delle valutazioni d'impatto sui diritti dei minori, definite uno strumento efficace per mettere in pratica, in modo concreto e strutturato, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e l'articolo 3 riguardante la priorità data all'interesse superiore del minore (Mukherjee, S., Pothong, K., & Livingstone, S. (2021), *Child Rights Impact Assessment: A tool to realise child rights in the digital environment*, Londra: 5Rights Foundation). Il Comitato delle Nazioni Unite ha inoltre chiesto agli Stati di imporre l'uso delle valutazioni d'impatto sui diritti dei minori per integrare tali diritti nella regolamentazione e concezione dell'ambiente digitale.

¹² *General Comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment*, OHCHR, marzo 2021.

13. I prestatori di servizi devono altresì rispettare i diritti e le libertà degli utenti, incluso il diritto alla protezione dei loro dati personali, bilanciandoli con la necessità di misure di sicurezza che dovrebbero essere sempre le meno invasive tra quelle disponibili e che dovrebbero risultare sempre efficaci. In molti casi la garanzia dell'età comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, il che richiederebbe quindi una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 35 del RGPD) prima del trattamento, tenendo conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dovrebbe includere una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento. Dovrebbe inoltre contenere una valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento, individuare i rischi derivanti dal trattamento dei dati personali ai fini della garanzia dell'età e prevedere misure per attenuare tali rischi¹³.
14. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dovrebbe orientare la progettazione e l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. Tale approccio basato sul rischio è fondamentale per bilanciare la potenziale interferenza con i diritti e le libertà delle persone fisiche rispetto all'obiettivo perseguito in questo particolare contesto, ossia la sicurezza dei minori. La portata, il grado e l'intensità di tale interferenza in termini di impatto sui diritti e sulle libertà devono sempre essere valutati con attenzione¹⁴. Ad esempio, un prestatore di servizi che tratta dati personali per verificare l'età di tutti gli utenti che accedono all'insieme dei contenuti o servizi, anche quando questi ultimi sono adatti a tutti i tipi di pubblico e privi di qualsiasi rischio, potrebbe non soddisfare i criteri di necessità e della proporzionalità.

2.3 Prevenzione dei rischi relativi alla protezione dei dati

La garanzia dell'età non dovrebbe comportare rischi inutili per la protezione dei dati delle persone fisiche. In particolare, non dovrebbe fornire ai prestatori di servizi mezzi aggiuntivi per l'identificazione, la localizzazione, la profilazione o il tracciamento delle persone fisiche.

15. I prestatori di servizi e i terzi coinvolti nella garanzia dell'età dovrebbero attuare misure di salvaguardia efficaci per evitare che tale processo comporti rischi inutili per la protezione dei dati, come quelli derivanti dall'identificazione, dalla localizzazione, dalla profilazione o dal tracciamento di persone fisiche. Il trattamento dei dati personali ai fini della garanzia dell'età non dovrebbe fornire mezzi aggiuntivi per conseguire finalità non correlate alla garanzia dell'età. Ciò richiede la selezione di approcci in materia di garanzia dell'età che rispettino pienamente il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (cfr. sezione 2.8) e l'attuazione di misure che garantiscano il principio di correttezza, assicurando che i dati personali non siano trattati in modo ingiustificatamente dannoso, illegittimamente discriminatorio, inatteso o fuorviante per gli interessati.
16. Ad esempio, una persona fisica a cui sia richiesta la verifica dell'età per accedere a contenuti per adulti non si aspetterebbe che il prestatore di servizi ricorra alla garanzia dell'età per

¹³ Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679, <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236/en>.

¹⁴ EDPS Guidelines on assessing the proportionality of measures that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data, https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/19-02-25_proportionality_guidelines_en.pdf.

determinare l'identità o l'esatta ubicazione geografica oppure per monitorare, valutare o dedurre aspetti personali dell'identità. Ciò è particolarmente pertinente ai fini dell'osservanza dei principi di protezione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del RGPD tra cui la correttezza, la trasparenza e la limitazione della finalità, e delle norme di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del RGPD relative agli usi successivi dei dati personali. Analogamente, in base ai principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del RGPD il processo di garanzia dell'età non dovrebbe consentire l'ulteriore *targeting* o profilazione degli utenti, per scopi sia commerciali (ad esempio, pubblicità personalizzata) sia malevoli (ad esempio adescamento, bullismo, *stalking* o molestie). Il CEPD ricorda che, ai sensi del considerando 75 del RGPD, possono sussistere rischi particolari per i diritti alla protezione dei dati quando i dati personali riguardano persone fisiche vulnerabili, in particolare minori. A livello generale, non dovrebbe essere possibile ottenere più informazioni del necessario su una persona fisica e sulle sue azioni attraverso la profilazione di detta persona sulla base delle informazioni utilizzate nel processo di garanzia dell'età. Ciò dovrebbe essere assicurato, nella maggior misura possibile, anche in caso di violazione dei dati.

17. Occorrerebbe evitare situazioni di squilibrio di potere al fine di impedire ai prestatori di servizi di costringere le persone a correre rischi inutili per la protezione dei dati in ragione della loro mancanza di influenza¹⁵. Laddove ciò non fosse possibile, tali situazioni dovrebbero essere individuate e gestite con adeguate contromisure¹⁶. Ad esempio, agli utenti che non possono o non desiderano utilizzare un metodo specifico di garanzia dell'età dovrebbero essere fornite valide alternative per dimostrare la propria età. I prestatori di servizi dovrebbero inoltre valutare regolarmente se le tecnologie e i metodi selezionati, inclusi quelli forniti da terzi, siano in linea con le loro finalità e adeguarli per garantire la correttezza del trattamento. I terzi coinvolti nel processo di garanzia dell'età dovrebbero altresì cercare di sostenere i prestatori di servizi nell'adempimento dei loro obblighi, evitando di generare rischi inutili per la protezione dei dati e notificando tempestivamente eventuali modifiche pertinenti delle loro politiche, dei loro progetti, servizi, ecc.

2.4 Limitazione della finalità e minimizzazione dei dati

I prestatori di servizi e i terzi coinvolti nel processo di garanzia dell'età dovrebbero trattare solo gli attributi relativi all'età strettamente necessari per le finalità specifiche, esplicite e legittime dichiarate.

18. Nella maggior parte dei casi, la finalità della garanzia dell'età è quella di prendere decisioni in materia di controllo dell'accesso in base all'età, proteggere i minori da eventuali pericoli online, proporre soluzioni o esperienze appropriate in base all'età, ecc. Indipendentemente dal caso d'uso, la finalità del trattamento dei dati personali dovrebbe essere specifica ed esplicita (articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del RGPD). Una volta raccolti, i dati personali non dovranno essere ulteriormente trattati o combinati con dati aggiuntivi in modo incompatibile

¹⁵ Ad esempio, quando gli interessati hanno a che fare con processi decisionali automatizzati senza adeguati o quando non è possibile prestare liberamente il proprio consenso. Il concetto di "squilibrio di potere" è discusso nel parere del CEPD 8/2024 sul consenso valido nel contesto dei modelli "consenso o pagamento" attuati dalle piattaforme online di grandi dimensioni (sezione 4.2.1.3), https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-11/edpb_opinion_202408_consentorpay_it.pdf.

¹⁶ Dal CEPD, *Guidelines 03/2022 on Deceptive design patterns in social media platform interfaces: how to recognise and avoid them* (sezione 2.3), versione 2.0, https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-02/edpb_03-2022_guidelines_on_deceptive_design_patterns_in_social_media_platform_interfaces_v2_en_0.pdf.

con tali finalità. Per limitare la possibilità che i dati personali siano utilizzati per finalità diverse occorrerebbe ricorrere a misure tecniche come le tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata ("PET"). Dovrebbero altresì essere adottate misure organizzative, quali politiche e obblighi contrattuali, che limitino il riutilizzo dei dati personali¹⁷.

19. Un attributo relativo all'età è un qualsiasi attributo che indica che una persona fisica ha una determinata età, un'età superiore o inferiore a una determinata età o rientra in una fascia d'età. La specificazione della finalità determinerà quali attributi pertinenti e necessari relativi all'età siano da raccogliere. Ciò consentirà inoltre al titolare del trattamento di valutare la proporzionalità del processo di garanzia dell'età. I vantaggi derivanti da tale processo non dovrebbero essere contrappesati da eventuali svantaggi relativi all'esercizio dei diritti fondamentali¹⁸ (cfr. sezione 2.2).
20. Il titolare del trattamento dovrebbe pertanto raccogliere solo i dati personali necessari, adeguati e pertinenti per le finalità che si intendono conseguire. In tal senso, la minimizzazione dei dati contribuisce a rendere concreti e operativi i principi di necessità¹⁹ e proporzionalità. Ad esempio, il prestatore di servizi potrebbe aver bisogno di sapere soltanto se l'utente ha un'età superiore o inferiore a una determinata soglia. A tal fine si potrebbe adottare un approccio basato sul principio del *token*, che preveda la partecipazione di un prestatore di servizi terzo, in cui il prestatore di servizi vedrebbe solo il risultato funzionale del processo di garanzia dell'età (ad esempio, "superiore" o "inferiore" alla soglia di età)²⁰. Quando il prestatore di servizi deve sapere se l'utente rientra in una determinata fascia d'età o è nato in un anno specifico potrebbero essere utili approcci di altro tipo.

2.5 Efficacia della garanzia dell'età

La garanzia dell'età dovrebbe dimostrare di raggiungere un livello di efficacia adeguato alla finalità per la quale è effettuata.

21. I mezzi con cui viene effettuata la garanzia dell'età dovrebbero essere adeguati al raggiungimento della finalità del trattamento. In particolare, l'efficacia di qualsiasi misura di garanzia dell'età imposta per legge dovrebbe essere considerata una condizione preliminare per soddisfare i principi di necessità²¹ e proporzionalità²².
22. L'efficacia della garanzia dell'età dovrebbe essere valutata in base a diversi aspetti, tra cui:

¹⁷ Dal CEPD, Linee guida 4/2019 sull'articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, Versione 2.0, https://www.edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default_v2.0_it.pdf.

¹⁸ Dal GEPD, *EDPS Guidelines on assessing the proportionality of measures that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data*, https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/19-02-25_proportionality_guidelines_en.pdf.

¹⁹ Dal manuale del GEPD, *Assessing the necessity of measures that limit the fundamental right to the protection of personal data: A Toolkit*, https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/17-06-01_necessity_toolkit_final_en.pdf.

²⁰ Un prestatore terzo esegue una verifica dell'età e fornisce all'utente un "token di età" che questi può presentare al prestatore di servizi senza dover dimostrare nuovamente la propria età. Il token di 'età può contenere diversi attributi dell'utente e informazioni su quando, dove o come è stata effettuata la verifica dell'età.

²¹ Manuale del GEPD, *Assessing the necessity of measures that limit the fundamental right to the protection of personal data: A Toolkit*, https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/17-06-01_necessity_toolkit_final_en.pdf.

²² *Guidelines on assessing the proportionality of measures that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data*, https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/19-02-25_proportionality_guidelines_en.pdf.

- a) accessibilità. La garanzia dell'età dovrebbe essere ampiamente accessibile alle persone fisiche per verificare la propria età o dimostrare di soddisfare il requisito dell'età. Nel momento in cui determinate categorie di persone rischiano di essere discriminate da uno specifico metodo di garanzia dell'età, ad esempio perché non possiedono un documento di identità adeguato o un telefono cellulare oppure a causa di una disabilità, dovrebbero essere messi a disposizione metodi alternativi per la garanzia dell'età, ove ragionevolmente possibile, con livelli adeguati di tutela della vita privata, sicurezza e protezione. Le soluzioni di garanzia dell'età dovrebbero inoltre essere conformi alla legislazione applicabile in materia di accessibilità²³;
- b) affidabilità. Secondo il principio di esattezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del RGPD), qualsiasi metodo volto a determinare se una persona fisica soddisfa il requisito dell'età dovrebbe fornire un livello di esattezza adeguato e coerente nel determinare se l'interessato risponde o meno a tale requisito. Dovrebbero essere messi a disposizione mezzi di *ricorso* adeguati, in particolare quando gli utenti possono essere danneggiati in modo significativo dal processo decisionale automatizzato, ad esempio quando gli attributi relativi all'età non siano stati adeguatamente stabiliti (cfr. sezione 2.7);
- c) solidità. La garanzia dell'età dovrebbe essere in grado di far fronte a situazioni impreviste e resistere ai tentativi ragionevolmente probabili di ingannare o aggirare il sistema. Occorre osservare che il concetto di solidità ha scarsa rilevanza nel contesto dell'autodichiarazione di un attributo relativo all'età, poiché l'affidabilità di tale metodo dipende principalmente dalla buona fede dell'utente²⁴.

I prestatori di servizi che attuano la garanzia dell'età e qualsiasi terzo coinvolto nel processo dovrebbero inoltre essere in grado di dimostrarne l'efficacia ed essere trasparenti rispetto ai mezzi con cui raggiungono livelli adeguati di accessibilità, affidabilità e solidità (cfr. sezione 2.10).

2.6 Liceità, correttezza e trasparenza

I prestatori di servizi e i terzi coinvolti nel processo di garanzia dell'età dovrebbero assicurare che il trattamento dei dati personali ai fini della garanzia dell'età sia lecito, corretto e trasparente per gli utenti.

- 23. I prestatori di servizi devono garantire il rispetto della base giuridica applicabile ai sensi dell'articolo 6 del RGPD (e, se del caso, della deroga applicabile prevista all'articolo 9, paragrafo 2) per trattare i dati personali nel contesto della garanzia dell'età. Ad esempio, potrebbero dover ricorrere alla garanzia dell'età per adempiere un obbligo giuridico (articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del RGPD), tenendo conto che la garanzia dell'età deve essere proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito e alle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del RGPD.

²³ Ad esempio, l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili del settore pubblico e l'accessibilità di prodotti e servizi sono disciplinate rispettivamente dalla direttiva sull'accessibilità del web e dall'atto europeo sull'accessibilità. Le soluzioni di garanzia dell'età devono essere conformi a tali normative, rispettando le prescrizioni della norma europea armonizzata "Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT", EN 301 549 v3.2.1.

²⁴ Il CEPD ha precedentemente espresso seri dubbi sull'efficacia dell'autodichiarazione quale metodo di verifica dell'età nel contesto del trattamento ad alto rischio nella "Decisione vincolante 2/2023 relativa alla controversia presentata dall'autorità di controllo irlandese riguardante TikTok Technology Limited (articolo 65 del RGPD)", https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-11/edpb_bindingdecision_202302_ie_sa_ttl_children_it_0.pdf.

24. I prestatori di servizi devono inoltre essere trasparenti nei confronti degli utenti per quanto attiene all'esatto utilizzo dei loro dati personali e a chi li utilizza. Ciò è particolarmente importante quando vi sono più parti coinvolte nel processo di garanzia dell'età. Prima del trattamento dei dati personali ai fini della garanzia dell'età, gli utenti devono essere informati (ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 RGPD), tra l'altro, in merito a quanto segue²⁵:
- quali dati personali saranno trattati e in che modo;
 - se nel processo saranno coinvolti terzi e, in caso affermativo, chi sono questi ultimi e chi sono i titolari e i responsabili del trattamento in tale contesto;
 - se i loro dati saranno condivisi con altri o trasferiti a un paese terzo;
 - per quanto tempo i loro dati personali saranno conservati o, se ciò non è possibile, i criteri per determinare il periodo di conservazione;
 - quali sono i loro diritti in relazione ai dati personali (articoli da 15 a 22 del RGPD), incluso il modo in cui è possibile contestare una decisione errata adottata a seguito della garanzia dell'età.
25. La trasparenza nel contesto della garanzia dell'età è particolarmente importante nel caso dei minori. Quando questi ultimi sono coinvolti, i prestatori di servizi devono assicurarsi di trasmettere le informazioni sulla trasparenza in modo a loro chiaro e facilmente comprensibile.
26. Il concetto di trasparenza è strettamente correlato a quello di correttezza. Se i prestatori di servizi non sono chiari e trasparenti sulle modalità di trattamento dei dati delle persone fisiche ai fini della garanzia dell'età, è improbabile che il trattamento in questione possa essere considerato corretto, il che rende a sua volta improbabile che lo stesso sia lecito. In particolare, se il prestatore propone agli utenti più metodi per verificare l'età, questo dovrebbe essere trasparente riguardo all'impatto che ciascun metodo può avere sotto il profilo della protezione dei dati.

2.7 Processo decisionale automatizzato

Qualsiasi processo decisionale automatizzato nel contesto della garanzia dell'età dovrebbe essere conforme al RGPD. Laddove applicabile, i prestatori di servizi e i terzi coinvolti dovrebbero prevedere misure adeguate a salvaguardare i diritti e le libertà delle persone fisiche e i loro legittimi interessi.

27. Il legislatore dell'UE ha optato per una definizione ampia di processo decisionale automatizzato, che richiede un esame caso per caso²⁶. Possono essere adottate decisioni automatizzate in diverse fasi del processo di garanzia dell'età, sia per l'accesso al contenuto o al servizio, sia attraverso i metodi utilizzati per dimostrare l'età.

²⁵ Cfr. il documento "Gruppo di lavoro articolo 29 - Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679, https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-09/wp260rev01_it.pdf.

²⁶ Causa C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring): Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 dicembre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden - Germania) - OQ / Land Hessen (Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche - Società che forniscono informazioni commerciali - Calcolo automatizzato di un tasso di probabilità relativo alla capacità di una persona di onorare impegni di pagamento in futuro ("scoring") - Utilizzo di tale tasso di probabilità da parte di terzi), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62021CA0634>.

28. Un processo di garanzia dell'età completamente automatizzato può produrre effetti giuridici sulle persone fisiche interessate, ad esempio sull'esercizio della loro libertà di espressione, o, quanto meno, può incidere significativamente su di esse in modo analogo²⁷. L'effetto di tale processo automatizzato sui diritti delle persone fisiche può variare a seconda del tipo di contenuti o servizi in questione.
29. Di conseguenza, i prestatori di servizi e i terzi coinvolti nel processo di garanzia dell'età dovrebbero prevedere soluzioni e mezzi di ricorso appropriati per gli utenti i cui attributi relativi all'età non sono stati stabiliti correttamente. A seconda dell'architettura del processo di garanzia dell'età, questi devono identificare i soggetti ai quali l'interessato dovrebbe rivolgersi per esercitare i propri diritti²⁸.
30. I prestatori di servizi e i terzi coinvolti dovrebbero prestare particolare attenzione in caso di coinvolgimento di minori. Come affermato nel considerando 71 del RGPD, *"le decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato [...] che producono effetti giuridici o in modo analogo significativi non dovrebbero riguardare minori"*. Le eccezioni a tale regola dovrebbero essere ammesse in circostanze limitate, come nel caso in cui sia necessario *"tutelarne il benessere"*²⁹. In ogni caso, i prestatori di servizi e i terzi coinvolti dovrebbero mettere in atto misure adeguate, ad esempio alternative valide, mezzi di ricorso e, se del caso, ricorrere all'intervento umano, con informazioni su misura per i minori, laddove coinvolti.

2.8 Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita

La garanzia dell'età dovrebbe essere progettata, attuata e valutata tenendo conto dei metodi e delle tecnologie disponibili che consentono una maggiore tutela della vita privata, al fine di soddisfare le prescrizioni del RGPD e di tutelare efficacemente i diritti degli interessati.

31. Ai sensi dell'articolo 25 del RGPD, i titolari del trattamento coinvolti nel processo di garanzia dell'età dovrebbero attuare le misure tecniche e organizzative adeguate e predisporre le tutele necessarie ad assicurare l'effettiva attuazione di tutti i principi di protezione dei dati e, di conseguenza, dei diritti e delle libertà degli interessati. L'obbligo per i titolari del trattamento di tenere conto della protezione dei dati per impostazione predefinita nella fase di progettazione di qualsiasi attività di trattamento dei dati personali si applica anche ai responsabili del trattamento e per tutta la durata del trattamento.

²⁷ Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679, <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612053/en>.

²⁸ Come indicato nelle linee guida del CEPD (sopra citate): *"questi diritti possono essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento che crea il profilo e del titolare del trattamento che prende una decisione automatizzata su un interessato (con o senza intervento umano), qualora tali soggetti non siano il medesimo"*.

²⁹ Dalle linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679: *"Potrebbero tuttavia esservi talune circostanze nelle quali è necessario che il titolare del trattamento prenda decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, aventi effetti giuridici o in modo analogo significativi in relazione ai minori, ad esempio per tutelarne il benessere"*.

32. Considerando la molteplicità e la gravità dei rischi associati ai sistemi di garanzia dell'età, in particolare quando vengono trattati documenti d'identità o categorie speciali di dati personali quali i dati biometrici, occorrerebbe prestare la massima attenzione per prevenire qualsiasi accesso non necessario ai dati personali ed evitare che questi siano trattati, condivisi e conservati senza che ve ne sia la necessità. I sistemi di garanzia dell'età e qualsiasi strumento giuridico o tecnico che stabilisca i requisiti a cui devono rispondere tali sistemi dovrebbero inoltre essere regolarmente rivisti e aggiornati, se necessario, per tenere conto del panorama in rapida evoluzione delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata nel campo della gestione dell'identità digitale.
33. Come indicato nelle linee guida del CEPD sulla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita³⁰, il riferimento allo "stato dell'arte" nel contesto dell'articolo 25 del RGPD impone ai titolari del trattamento l'obbligo di tenere conto degli attuali progressi compiuti dalla tecnologia disponibile sul mercato nel determinare le suddette misure tecniche e organizzative adeguate. Le norme, le migliori pratiche e i codici di condotta riconosciuti dai portatori di interessi possono essere utili nel determinare tali misure. Tuttavia si dovrebbe verificare l'adeguatezza di dette misure per ogni specifica attività di trattamento.
34. Di conseguenza il CEPD raccomanda che, sulla base dello stato dell'arte nel campo della garanzia dell'età alla stesura del presente documento, si tengano in debita considerazione le tecnologie e le architetture che favoriscono il possesso dei dati da parte dell'utente e il trattamento locale sicuro (basato su dispositivi) e che garantiscono proprietà quali *unlinkability* (non riconducibilità) l'impossibilità di creare collegamenti³¹ (dal punto di vista delle diverse parti e anche in caso di collusioni o di violazione dei dati) e la divulgazione selettiva³² dei dati personali sotto il controllo dell'interessato. Inoltre nei casi in cui la garanzia dell'età può comportare rischi elevati per la tutela della vita privata, gli interessati dovrebbero poter ricorrere ad approcci come quelli che si basano sull'emissione in lotti³³ di credenziali monouso o su protocolli crittografici quali la dimostrazione a conoscenza zero³⁴.

2.9 Sicurezza della garanzia dell'età

I prestatori di servizi e i terzi coinvolti nella garanzia dell'età dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio.

35. Ai sensi del RGPD, sia i titolari sia i responsabili del trattamento devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio cui sono esposti i dati personali trattati (considerando 83 e articolo 32). La natura, la sensibilità e la quantità dei dati personali che possono essere coinvolti nel processo di garanzia dell'età evidenziano il potenziale effetto negativo che una violazione dei dati potrebbe comportare.

³⁰ CEPD, Linee guida 4/2019 sull'articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, Versione 2.0, https://www.edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default_v2.0_it.pdf.

³¹ Il concetto di *unlinkability* implica l'impossibilità di associare o correlare diversi dati, azioni o transazioni a un soggetto specifico interessato.

³² La divulgazione selettiva è una caratteristica dei token, delle credenziali e degli attestati, che consente agli interessati di condividere solo le informazioni che desiderano con soggetti specifici, a seconda della situazione.

³³ L'emissione in lotti consiste nel rispondere a una richiesta di credenziali da parte dell'interessato con una serie o un gruppo di credenziali generate contemporaneamente.

³⁴ Una dimostrazione a conoscenza zero è un protocollo in cui una parte (il dimostratore) può dimostrare a un'altra parte (il verificatore) che una determinata affermazione è vera, senza trasmettere al verificatore alcuna informazione oltre alla semplice veridicità dell'affermazione.

36. I modelli di fiducia sono fondamentali per prevenire la violazione dei dati nell'ambito della garanzia dell'età, in quanto definiscono il modo in cui le diverse parti possono verificare l'identità e l'integrità l'una dell'altra. Questi garantiscono la sicurezza della comunicazione e dello scambio di dati tra i partecipanti che potrebbero non avere una relazione pregressa. Inoltre la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali potrebbero essere misure utili per attenuare i possibili effetti negativi della violazione dei dati. Anche il rispetto del principio di limitazione della conservazione e il ricorso a periodi di conservazione brevi possono rivelarsi essenziali per la sicurezza nel contesto della garanzia dell'età, riducendo così il grado di esposizione. Una *no log policy* può essere considerata una valida misura di salvaguardia: una volta verificata l'età dell'utente, non viene conservata alcuna registrazione dei dati personali utilizzati per il processo di garanzia dell'età.
37. In concreto, data la crescente pressione giuridica per l'implementazione della garanzia dell'età e visto il numero di prestatori che possono essere soggetti a tali norme, è opportuno prevedere il verificarsi di violazioni della sicurezza. Occorrerebbe accertare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche di protezione e organizzative adeguate a stabilire immediatamente se si è verificata una violazione, il che determina l'eventuale applicazione dell'obbligo di notifica³⁵. Un elemento chiave di qualsiasi politica in materia di sicurezza dei dati è la capacità, ove possibile, di prevenire una violazione e, qualora si verifichi, di reagire tempestivamente. Pertanto anche la capacità di ripristinare prontamente la disponibilità di sistemi di garanzia dell'età dopo una violazione della sicurezza dovrebbe essere considerata essenziale. Analogamente, è fondamentale garantire la resilienza dell'ecosistema di garanzia dell'età, favorendo la presenza di diverse alternative e di parti non strettamente collegate³⁶ che non dipendano così tanto l'una dall'altra da causare limitazioni significative di accesso in caso di guasto o malfunzionamento di una di esse.
38. Sebbene siano essenziali in ambito di garanzia dell'età, le misure di sicurezza non assicurano che l'accesso autorizzato o non autorizzato ai dati personali non incida sui diritti delle persone fisiche e non possono costituire un'alternativa all'applicazione dei principi di necessità, proporzionalità o protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

2.10 Accountability (responsabilizzazione)

I prestatori di servizi e i terzi coinvolti dovrebbero attuare metodi di governance che consentano loro di rispondere del proprio approccio alla garanzia dell'età e della dimostrazione della propria conformità alla normativa sulla protezione dei dati e ad altre prescrizioni giuridiche.

39. Dato il coinvolgimento di diversi portatori di interessi, i meccanismi di *governance* relativi alla garanzia dell'età svolgono un ruolo cruciale in termini di *accountability*. La garanzia dell'età dovrebbe avvalersi di un quadro di *governance* in grado di assicurare che tutti i processi e i sistemi siano progettati, attuati, rivisti, documentati, valutati, utilizzati, mantenuti, testati o verificati in modo da soddisfare le normative sulla protezione dei dati e altre prescrizioni

³⁵ Dal CEPD, Linee guida 9/2022 sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-10/edpb_guidelines_202209_personal_data_breach_notification_v2.0_it.pdf.

³⁶ Le parti dipendono il meno possibile l'una dall'altra, così da ridurre la portata dell'impatto di eventuali cambiamenti o malfunzionamenti.

giuridiche. Tale quadro dovrebbe includere almeno le politiche in materia di protezione dei dati (articolo 24, paragrafo 2 del RGPD) e i processi decisionali e di definizione delle priorità necessari per raggiungere gli obiettivi di conformità e gestire i rischi in modo appropriato durante l'intero processo di garanzia dell'età.

40. Ad esempio, il quadro di *governance* dovrebbe delineare chi e in che modo, in qualità di titolare/responsabile del trattamento, è responsabile di quali attività od operazioni specifiche nell'ambito del trattamento. Il quadro di *governance* dovrebbe inoltre assicurare che la garanzia dell'età sia effettivamente verificabile dalle autorità e dai portatori di interessi pertinenti. Il quadro di *governance* è essenziale ai fini della responsabilizzazione, ma anche della trasparenza della garanzia dell'età e della fiducia in tale processo. Gli interessati sono più propensi a fidarsi di metodi trasparenti relativamente alle operazioni, al processo decisionale, ecc.
41. Parte del quadro di *governance* prevede inoltre di garantire l'efficacia (sezione 2.5), la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (sezione 2.8) e la sicurezza (sezione 2.9) della garanzia dell'età.

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Anu Talus)